



STRUTTURA

Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

PROPONENTE

Area: GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Riscossione della tassa automobilistica regionale da parte delle imprese autorizzate all'attività Bancaria, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da parte degli Istituti di Pagamento, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – Approvazione Schemi di Convenzione.

OGGETTO: Riscossione della tassa automobilistica regionale da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività Bancaria, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da parte degli Istituti di Pagamento, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – Approvazione Schemi di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Demanio, Patrimonio

VISTO:

- l'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
- l'art. 17, comma 11, della Legge n. 449/1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere la tassa automobilistica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 *“Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997”*;
- l'art. 31, comma 42, della Legge 23/12/1998, n. 448, che attribuisce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 08/08/1991, n. 264, agenzie di pratiche automobilistiche, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione-tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge n. 449/1997;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 *“Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche”*;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 25/11/1998, n. 418, in particolare art.2 comma 4 e art.5, che consente alle Regioni ed alle Province autonome di autorizzare altri soggetti alla riscossione della tassa automobilistica, rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, che devono assicurare di avere a disposizione un supporto tecnico, nella fattispecie una rete telematica, per il collegamento e la trasmissione dei dati dei pagamenti ricevuti dal contribuente agli archivi regionali della tassa automobilistica, collegamenti richiamati anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999;

CONSIDERATO che gli intermediari che intendono riscuotere le tasse automobilistiche devono assicurare il supporto di cui al punto precedente, per permettere il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche della Regione Lazio;

CONSIDERATO l'art. 12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazione in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha imposto il divieto all'utilizzo di danaro contante per i

pagamenti a qualsiasi titolo, a partire dalla soglia di € 1.000,00, effettuabili pertanto solo attraverso strumenti elettronici;

TENUTO CONTO che l'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) ha incluso tra i soggetti che possono riscuotere la tassa automobilistica le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività Bancaria, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'ora in avanti Banca, e che l'art. 2 comma 20 della Legge Regionale n. 17 del 30/12/2014 (Legge di stabilità regionale 2015), che ha integrato il testo dell'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, ha incluso, tra i soggetti autorizzabili alla riscossione della tassa automobilistica, gli Istituti di Pagamento iscritti nell'Albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, d'ora in avanti Istituto di Pagamento;

TENUTO CONTO che le Leggi Regionali richiamate al punto precedente, prevedono che la Giunta Regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, approvi gli schemi di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, sia per le Banche, che per gli Istituti di Pagamento, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, l'accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione;

PRESO ATTO che l'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, integrato dall'art. 2 comma 20 della Legge Regionale n. 17 del 30/12/2014, dispone sia per le Banche che per gli Istituti di Pagamento, l'esonero dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute all'attività svolta, secondo la vigente normativa nazionale;

VALUTATO che l'ampliamento dei punti e delle modalità di riscossione della Tassa Automobilistica, attraverso le Banche e gli Istituti di Pagamento, in aggiunta agli attuali punti e modalità di riscossione, tra i quali sono ricompresi quelli telematici forniti da ACI, ente pubblico non economico, di cui la Regione Lazio si avvale, mediante Convenzione (Bollonet, oltre ad ATM e Internet Banking per il tramite delle Banche con esso contrattualizzati), determina una maggiore facilitazione nell'assolvere l'obbligazione tributaria, con positive ricadute sia per l'amministrazione regionale, che per i contribuenti;

RITENUTO opportuno approvare lo Schema di convenzione tra la Regione Lazio e le Banche che si avvalgono per la riscossione della tassa automobilistica della rete dei tabaccai e/o dei soggetti ex L. 264/91 (Agenzie di pratiche automobilistiche), oltre che degli eventuali propri sportelli ATM presenti sul territorio Nazionale o con modalità Home-banking, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e gli Istituti di pagamento che si avvalgono per la riscossione della tassa automobilistica anche di una loro rete di punti fisici di riscossione presenti sul territorio regionale e/o nazionale, di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il Regolamento (UE) N. 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, la cui applicazione in Italia, a decorrere dal 1 Febbraio 2014, ha comportato il passaggio dal servizio di bonifico e addebito diretto (R.I.D.), al servizio SEPA Credit Transfer e SEPA Direct Debit;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 26 Maggio 2015 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato, e ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), integrato dall'art. 2 comma 20 della Legge Regionale n. 17 del 30/12/2014 (Legge di stabilità regionale 2015):

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e le Banche (**Allegato A**) e tra la Regione Lazio e gli Istituti di pagamento (**Allegato B**), ai fini dell'affidamento delle attività di riscossione della Tassa automobilistica regionale ai citati Intermediari;
- di prevedere che la singola convenzione ha validità dal giorno della stipula;
- di autorizzare, ai sensi della vigente normativa ed in applicazione delle disposizioni indicate nella disciplina organizzativa sull'attribuzione delle competenze dirigenziali di cui alla L.R. n. 6/2002 e al R. n. 1/2002 e ss.mm., il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Lazio e le singole Banche e tra la Regione Lazio e i singoli Istituti di pagamento, che ne facciano richiesta, secondo le modalità e alle condizioni stabilite, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato B;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul BUR della Regione Lazio ed è data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.